

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La polizza "REVO - Federlab è una soluzione assicurativa che offre una gamma di garanzie a copertura del patrimonio dei lavoratori di analisi contro i rischi di responsabilità civile derivanti dallo svolgimento delle loro attività professionali, di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro.



Che cosa è assicurato?

Puoi scegliere, in base alle tue esigenze assicurative, di tutelarti da uno o più eventi indicati nelle seguenti sezioni.

Copertura assicurativa sempre operante:

✓ **Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.):** puoi tutelarti per danni involontariamente cagionati a terzi avvenuti durante lo svolgimento della tua attività. L'assicurazione vale anche per danni a mezzi sotto carico e scarico, responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro, e danni da incendio.

✓ **Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.):** puoi tutelarti per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro in occasione di lavoro o di servizio.

✓ **Responsabilità Civile professionale:** puoi tutelare il tuo patrimonio a fronte di richieste di risarcimento di terzi a seguito di:
- un errore professionale commesso durante lo svolgimento della propria attività;

La copertura vale anche per errori professionali di dipendenti, collaboratori e stagisti e per l'interruzione dell'attività di terzi.

L'assicurazione è prestata entro i massimali e i limiti indicati in polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non è oggetto di copertura la Responsabilità Civile per fatti inerenti attività diverse da quelle indicate in polizza.
- ✗ **Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.):** non sono coperti i danni causati a tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla polizza, compresi:
 - il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
 - il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore;
 - i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
 - qualsiasi persona che subisca il danno in occasione della partecipazione manuale all'attività assicurata.
- ✗ **Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.):** non sono coperti i danni derivanti da prodotti differenti da quelli indicati in polizza
- ✗ **.RC professionale:** non sono coperti i danni causati a tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla polizza, compresi:
 - il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
 - il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore;
 - le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificati come controllanti, controllate o collegate;
 - i dipendenti, i collaboratori e i praticanti dell'Assicurato:
le società in cui l'Assicurato rivesta la funzione di legale rappresentante, consigliere d'amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono previsti franchigie, scoperti e limiti di risarcimento come indicato in polizza.
- ! **L'assicurazione R.C.T e RCO,** non comprende i danni derivanti da guerra e terrorismo, responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato, i danni derivanti da OGM o generazione di campi elettromagnetici.
- ! **L'assicurazione RC professionale**
- ! derivante da consulenza on line e/o pubblicazioni sul web in materia sanitaria o di divulgazione sanitaria;
- ! derivati da Sperimentazioni Cliniche di cui al D.M. 14 luglio 2009.
- ! i Danni e le Perdite Patrimoniali imputabili ad assenza del consenso informato;

- ! derivanti dall'effettuazione di qualsiasi attività inerente alle analisi ambientali, ad attività medica ambulatoriale di consulenza specialistica e ad attività a carattere chirurgico;
- ! derivanti direttamente o indirettamente dalla malattia Coronavirus (CoViD-19) e/o da SARS-CoV-2 (e da qualsiasi mutazione o variazione di tale virus) e/o da ogni altra malattia trasmissibile (e dai relativi virus o organismi) che sia stata qualificata quale epidemia o pandemia dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o da altra autorità competente in materia di sanità pubblica.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione della Responsabilità Civile professionale vale per i sinistri avvenuti nei territori dell'Unione Europea .
- ✓ L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi vale per i sinistri avvenuti nei territori dell'Unione Europea.
- ✓ L'assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro vale per i sinistri avvenuti nel mondo intero



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- al momento della stipula dell'assicurazione, fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- dopo la stipula dell'assicurazione, comunicare alla Compagnia i mutamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.

Se non lo facessi, potrebbe venire meno il diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto e, successivamente, in base alla periodicità del pagamento scelto.

Puoi pagare tramite:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Compagnia oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto;
- denaro contante, con i limiti previsti dalla normativa vigente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se non hai pagato il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 305° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento

La polizza è sottoscritta con tacito rinnovo



Come posso disdire la polizza?

Nel caso di polizza di durata annuale con tacito rinnovo, puoi esercitare la facoltà di disdetta inviando una lettera raccomandata A/R o PEC almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza stessa.